

Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma

Roma, Partenza N. CS 4583-25 Sez. 4

Proc. Tommaso Marsh

tommaso.marsh@avvocaturastato.it

## MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie Pec:

risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it

Oggetto: OMISSIS della Polizia di Stato OMISSIS – transitato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno in data OMISSIS. Istanza di congedo ordinario. Richiesta di parere

Codesta Amministrazione rappresenta alla Scrivente che il OMISSIS della Polizia di Stato OMISSIS è transitato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in data OMISSIS, ai sensi del DPR n. 339/1982.

A seguito di tale transito, l'interessato ha presentato istanza per la fruizione o monetizzazione delle ferie maturate e non godute durante il servizio presso la Polizia di Stato.

L'Amministrazione riferisce, al riguardo che:

- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota del 16 ottobre 2024, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per monetizzare le ferie maturate e non fruite dall'interessato al momento del transito nei ruoli dell'Amministrazione civile;
- tuttavia, il Consiglio di Stato, in recenti pronunce (sentenze n. 10445/2023, n. 11254/2023 e n. 8453/2023), ha consolidato un orientamento riguardante il passaggio dal ruolo militare degli appartenenti alla Guardia di finanza a quello civile, stabilendo che tale transito non configura una cessazione del rapporto di impiego ma una sua prosecuzione, con conseguente diritto alla fruizione delle ferie non godute;
- fino ad oggi l'Amministrazione ha fatto sottoscrivere ai dipendenti transitati dai ruoli della Polizia di Stato nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

Tanto premesso, chiede alla Scrivente di formulare parere sulla questione se l'Amministrazione sia tenuta ad uniformarsi al recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ritenendo che nel caso di transito del personale appartenente alla Polizia di Stato nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno non ricorra un'ipotesi di cessazione del rapporto di impiego ma di sua prosecuzione, con la conseguenza di dover riconoscere la fruizione del congedo non fruito nel precedente rapporto di impiego nei ruoli della Polizia di Stato.



chiavi di lettura della questione specifica in esame.

## Prima di analizzare la disciplina specifica che concerne la fattispecie in esame, giova una ricostruzione del quadro normativo concernente il più generale istituto del trasferimento dei dipendenti pubblici tra amministrazioni, disciplinato dal D.L.gs. 165/2001, idoneo a fornire utili

Al riguardo si osserva che gli articoli 30 e 31 decreto cit. sembrano delineare un sistema organico volto a garantire la continuità del rapporto di lavoro e la tutela dei diritti acquisiti. L'articolo 30, in particolare, disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, configurandolo come una cessione del contratto di lavoro che comporta una mera modificazione soggettiva del rapporto, senza intaccare gli elementi oggettivi essenziali dello stesso. Questa interpretazione è ulteriormente rafforzata dall'articolo 31, che richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 2112 del Codice civile garantendo così la continuità del rapporto di lavoro e il mantenimento di tutti i diritti precedentemente maturati dal lavoratore.

La giurisprudenza ha consolidato questa interpretazione, come evidenziato nell'ordinanza della Cassazione n. 20953 del 26 luglio 2024, che qualifica il passaggio tra amministrazioni, pur nel diverso contesto della mobilità volontaria, come una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro, escludendo espressamente la configurabilità di una novazione.

Questo principio trova particolare rilevanza nell'ordinanza n. 5736 del 4 marzo 2024, che ha ribadito come il trasferimento non possa mai determinare una *reformatio in peius* delle condizioni del dipendente, includendo in questa tutela non solo gli aspetti economici ma anche tutti gli altri diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro, come le ferie.

Il DPR n. 339/1982 disciplina specificamente il transito del personale della Polizia di Stato ritenuto non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia.

In particolare, l'art. 1 prevede che il personale giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute all'assolvimento dei compiti d'istituto possa, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, purché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

L'art. 2 del medesimo DPR estende tale possibilità anche al personale che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, mentre l'art. 3 disciplina il caso di invalidità dipendente da causa di servizio.

Particolarmente rilevante è l'art. 10 del DPR 339/1982, che stabilisce che il trasferimento in altri ruoli non comporta modifiche delle dotazioni organiche e che il personale trasferito viene inquadrato in soprannumero, conservando "l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita".

Questa disposizione appare indicativa del fatto che il trasferimento configura una prosecuzione del rapporto di lavoro esistente e non una cessazione e costituzione di un nuovo rapporto, con mantenimento dei diritti acquisiti.

La soluzione delineata risulta, inoltre, coerente con la *ratio* dell'istituto, che risiede nella necessità di tutelare il diritto al lavoro del dipendente pubblico che, per sopravvenute condizioni di salute, si trovi nell'impossibilità di svolgere le mansioni originariamente assegnate (cfr. Tar Lazio, sent. n. 3445/2020).

È evidente che tale ratio risulterebbe svilita ove si accedesse alla soluzione che recide ogni legame col precedente servizio, con conseguenza pregiudizievoli in odine a diritti maturati, come



quello al godimento delle ferie, qualificato dal combinato disposto dell'art. 36, comma 3 Cost. e 2109 c.c. come diritto irrinunciabile (cfr. Corte Cost., sent. n. 453/1990).

Come evidenziato anche da codesta Amministrazione, tale impostazione sembra trovare pieno riscontro nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha costantemente affermato che il transito nei ruoli civili (da quelli miliari), "non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando al contrario la continuità del rapporto di impiego e ponendosi come ordinaria prosecuzione dello stesso" (Consiglio di Stato, sent., n. 10526/2023).

Ha, inoltre, precisato, il Consiglio di Stato, per quanto riguarda specificamente il diritto alle ferie non godute, che né il cambio di status né il passaggio in un diverso ruolo organico possono impedire la fruizione delle ferie successivamente al transito, in quanto tale diritto è costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Costituzione (Consiglio di Stato; sent., n. 11254/2023).

Alla luce di quanto illustrato, non sembrano emergere, nel caso di specie, elementi che suggeriscano di discostarsi dalla giurisprudenza richiamata.

Si rimane a disposizione per quanto possa occorrere.

Il Procuratore dello Stato

Tommaso Marsh\*

Il Vice Avvocato Generale dello Stato

Ettore Figliolia\*

\*\*\*\*(Firme autografe sostituite dall'indicazione a stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)